Considerando che gli effettivi dei programmi posti allo studio dal Governo italiano per il progressivo assestamento economico del settore della produzione del piombo si ripercuoteranno necessariamente sul settore in questione, che avrà così la possibilità di adattarsi all'economia del mercato comune;

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica Italiana è autorizzata a mantenere per gli ossidi di piombo (voce della tariffa doganale italiana 28.27) la protezione doganale come risulta dall'esecuzione integrale delle disposizioni del Trattato.

Articolo 2

La presente decisione è destinata alla Repubblica Italiana.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1962.

Per la Commissione
Il Presidente
W. HALLSTEIN

Decisione della Commissione relativa all'autorizzazione accordata alla Repubblica Italiana, a norma dell'articolo 226 del Trattato, a mantenere la protezione doganale come risulta dalla esecuzione integrale delle disposizioni del Trattato, per l'ossido di zinco (voce della tariffa doganale italiana 28.19 A) (1)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato e in particolare l'articolo 226;

Vista la decisione del 12 maggio 1960 dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in seno al Consiglio, relativa all'acceleramento del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato;

Vista la decisione della Commissione del 27 luglio 1961 con la quale si è autorizzato la Repubblica Italiana ad adottare misure di salvaguardia per la produzione nazionale di piombo e di zinco;

Vista la lettera del 21 gennaio 1961 con la quale il Governo italiano ha domandato alla Commissione, a norma dell'articolo 226 del Trattato, l'autorizzazione a non adempiere le disposizioni doganali stabilite dalla summenzionata decisione del 12 maggio 1960 per l'ossido di zinco (voce della tariffa doganale italiana 28.19 A);

Considerando che il produttore italiano di ossido di zinco deve sopportare un onere supplementare non inferiore a 25 lire per chilogrammo di prodotto derivato, tenuto conto dell'impiego specifico di zinco e di cascami di zinco per la fabbricazione di quest'ultimo, e ciò in ragione di una differenza di circa 35 lire per chilogrammo tra il prezzo italiano e il prezzo mondiale dello zinco, nonchè della differenza esistente tra i prezzi italiani e i prezzi mondiali dei cascami di zinco;

Considerando che lo zinco e i cascami di zinco intervengono per 80/85 % nel costo totale dell'ossido di zinco e che il piccolo margine di valore aggiunto non permette di compensare, o di ridurre in notevole proporzione, lo svantaggio derivante al produttore italiano dalla necessità di rifornirsi di zinco italiano;

Considerando che il prezzo italiano dell'ossido di zinco è all'incirca di 190 lire per chilogrammo, mentre il prezzo dei prodotti importati è di circa 137 lire per chilogrammo;

Considerando che la decisione d'acceleramento del 12 maggio 1960 non impone alla Repubblica Italiana di ridurre per questo prodotto i dazi doganali nei confronti dei paesi terzi, al disotto del livello prescritto dal Trattato;

Considerando d'altra parte, che la Repubblica Italiana applicava al 1° gennaio 1957 all'ossido di zinco importato un dazio doganale del 15 %, che le modifiche doganali da applicarsi a norma dell'articolo 14 del Trattato e dell'articolo 1 della decisione di acceleramento del 12 maggio 1960, ridurrebbero la protezione doganale ad un dazio del 9 % nei confronti degli altri Stati membri;

(1) Il testo italiano è il solo facente fede.

Considerando che alla protezione doganale così diminuita si aggiungerebbe un diritto amministrativo dello 0,5 % ed una tassa del 2,5 % sul valore del prodotto sdoganato; che tale protezione totale sarebbe inferiore alla differenza tra il prezzo italiano dell'ossido di zinco ed il prezzo del corrispondente prodotto importato;

Considerando che, per queste ragioni, l'applicazione di riduzioni doganali aggiunte a quelle che devono essere operate in esecuzione del Trattato, avrebbe l'effetto di compromettere il collocamento della produzione italiana di ossido di zinco e nel contempo di restringere la valorizzazione della produzione di zinco che è assorbita, in ragione del 10 % del consumo nazionale di zinco, dall'industria trasformatrice in causa;

Considerando che gli effetti positivi dei programmi posti allo studio del Governo italiano per il progressivo assestamento economico del settore della produzione dello zinco si ripercuoteranno necessariamente sul settore in questione, che avrà così la possibilità di adattarsi all'economia del mercato comune;

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica Italiana è autorizzata a mantenere per l'ossido di zinco (voce della tariffa doganale italiana 28.19 A) la protezione doganale come risulta dall'esecuzione integrale delle disposizioni del Trattato.

Articolo 2

La presente decisione è destinata alla Repubblica Italiana.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1962.

Per la Commissione
Il Presidente
W. HALLSTEIN

Decisione della Commissione relativa all'autorizzazione accordata alla Repubblica Italiana, a norma dell'articolo 226 del Trattato, a mantenere la protezione doganale come risulta dall'esecuzione integrale delle disposizioni del Trattato, per le barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo (voce della tariffa doganale italiana 78.02) (1)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato e in particolare l'articolo 226;

Vista la decisione del 12 maggio 1960 dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in seno al Consiglio, relativa all'acceleramento del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato;

Vista la decisione della Commissione del 27 luglio 1961 con la quale si è autorizzato la Repubblica Italiana ad adottare misure di salvaguardia per la produzione nazionale di piombo e di zinco;

Vista la lettera del 21 gennaio 1961 con la quale il Governo italiano ha domandato alla Commissione, a norma dell'articolo 226 del Trattato, l'autorizzazione a non adempiere le disposizioni doganali stabilite dalla summenzionata decisione del 12 maggio 1960 per le barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo (voce della tariffa doganale italiana 78.02);

Considerando che la differenza tra il prezzo italiano del piombo ed il prezzo mondiale è di circa 50 lire per chilogrammo e che tale differenza si traduce per il produttore italiano di barre, profilati e fili di sezione piena di piombo in un onere supplementare di 50 lire per chilogrammo di prodotto derivato, tenuto conto del tenore in piombo di quest'ultimo;

Considerando che il piombo interviene per l'85 % nel costo totale delle barre, profilati e fili di sezione piena di piombo e che il piccolo margine di valore aggiunto non permette di compensare e di ridurre in notevole proporzione lo svantaggio derivante al produttore italiano dalla necessità di rifornirsi di piombo italiano;

Considerando che il prezzo italiano del prodotto tipico fra i prodotti derivati in questione, è all'incirca di 195 lire per chilogrammo, mentre il

(1) Il testo italiano è il solo facente fede.